

un bel concetto, ma non so davvero a qual principio si riferisca.

Ma il principio di cui bisognava preoccuparsi nella questione che ho messo innanzi si è quello di riconoscere che l'obbligazione precisa proveniente dai regolamenti voluti dal Governo dava agl'interessati il diritto che le loro vedove ed invalidi avessero a continuare nel godimento della loro pensione e sussidi con i danari dello Stato, sciolta che fosse la loro corporazione.

Io in astratto non ho niente da dire alla disposizione che si propone il signor ministro, ma per il caso concreto di nuovo insisto che l'obbligazione dello Stato relativamente agli orfani ed alle vedove dei facchini livornesi rimanga a carico suo.

Faccio poi un'altra osservazione.

Se ho circoscritto, come mi rimprovera il signor ministro, la questione al fatto di Livorno, si è perchè la relazione e le parole stesse del signor ministro fanno sì che si debba per forza, discutendo questa questione, incontrarsi in questi fatti che sono offerti specialmente da Genova e da Livorno.

PRESIDENTE. Il deputato Biancheri ha facoltà di parlare.

BIANCHERI. Lascierei volentieri parlare dapprima gli altri deputati che hanno chiesto la parola, riservandomi a rispondere.

PRESIDENTE. Allora accorderò la parola al deputato Fiorentini.

FIORINZI. Io non voglio negare ciò che diceva l'onorevole ministro riguardo alla tenuità dell'obbligo al quale potranno essere assoggettate le città che hanno ancora queste corporazioni operaie, dico però che io mi oppongo al principio, giacchè non vedo con quale diritto lo Stato possa imporre una tassa ad una città. Lo Stato può soltanto imporre tasse a tutti i cittadini, ma non può dire ad una città: pagatemi tanto perchè io vi faccio il tal beneficio. Il beneficio fatelo se credete nell'interesse generale, se non potete lasciate stare, ma non potete venire a dire: pagate voi perchè faccio del bene a voi; quindi io dico: se il Governo e la Camera credono che l'abolizione di queste corporazioni sia utile allo Stato, la facciano; ma se credono il contrario, le lascino stare. Quanto agli obblighi che hanno queste società, queste corporazioni, il Governo, se crede, deve assumerli esso, se crede che gli appartenga; se poi non crede vi sia questo diritto, lasci che ognuna provveda come meglio stima opportuno. Ritengo però che l'obbligo che si vorrebbe imporre alle città in particolare non possa approvarsi perchè contrario alla Costituzione.

LUALDI. Dirò poche parole in risposta al signor ministro Manna, e mi permetterò soltanto di far osservare che appunto perchè quest'abolizione delle corporazioni privilegiate deve avere per effetto di diminuire, colla concorrenza, il costo della mano d'opera, io dico che in ciò deve ravvisarsi non un vantaggio per i singoli porti e città ov'esse ora esistono, ma un vantaggio ge-

nerale dello Stato; poichè evidentemente per mezzo di questi porti e di queste stazioni s'introducono le merci ed i cereali che si esportano o si diramano per tutto il paese, e per esse parimente si esportano i prodotti di cui esubera. È quindi naturale che se si ottiene una diminuzione di spese sopra questi oggetti che entrano nel regno o ne escono, il vantaggio riesce generale per tutta la massa dei produttori e consumatori dello Stato. Ripeto quindi che non devono attribuirsi ai soli municipi ed alle Camere di commercio dei luoghi ove esistono le corporazioni i vantaggi delle abolizioni delle medesime, e perciò io raccomanderei ancora alla Camera che le piaccia ritenere a tutto carico dello Stato l'indennizzo delle pensioni e dei sussidi di cui è discorso in questo articolo, e voglia per conseguenza accettare l'emendamento che ho avuto l'onore di sottoporle.

BIANCHERI. La sola parola di *privilegio* indica sufficientemente che non s'accenna ad un diritto, ma soltanto ad una facoltà, la quale non può sussistere, se non infino a tanto che colui che ha concessa questa facoltà viene a ritirarla, ond'è che a parer mio l'onorevole Malenchini è mal giunto ad invocare un diritto, non trattandosi che d'un privilegio concesso a quella data classe della società che si dedicava al facchinaggio; se altrimenti fosse, vi sarebbe stato un corrispettivo od altro.

Ora non risulta per nulla che quella facoltà sia stata acquistata a titolo oneroso, ossia mediante compenso.

Essa era pertanto una sola facoltà che era in balia dello stesso potere che l'aveva concessa di ritirarla allorchè si verificavano le ragioni per le quali quel privilegio, quella facoltà non dovesse ulteriormente sussistere.

Ciò è per la Toscana, come lo è per Genova e per Milano.

Questo non è un diritto, ma è un privilegio, del quale forse sarebbe difficile trovarne l'origine.

Non muta nulla allo stato della questione il sapere quando fu concesso questo privilegio ai facchini di Livorno, inquantochè se non riveste altro carattere che quello del privilegio, deve di necessità subire le stesse conseguenze che vengono a subire i privilegi concessi ai facchini di Genova e di Milano.

Io credo che nessuno nella Camera voglia opporsi all'abolizione di questi privilegi; soltanto vi è disparità d'avviso intorno alle conseguenze della loro abolizione.

Parve a taluni che la questione si dovesse limitare all'abolizione dei privilegi (e di questo avviso erano gli onorevoli Torrigiani e Valerio), senza preoccuparsi per nulla delle conseguenze che ne sarebbero venute da quest'abolizione; parve alla Commissione ed al Governo (e la Camera fu pure ieri di quest'avviso), che si dovesse per un momento pensare a queste conseguenze e provvedere alle diverse emergenze che sarebbero per nascere dalla mutazione delle cose che ne verrà da questa legge. Ed è sotto questo aspetto che il Go-